

~~REGOLAMENTO~~

~~PER L'APPLICAZIONE~~

~~DELL'IMPOSTA COMUNALE~~

~~SULLA PUBBLICITÀ~~

~~E PER L'EFFETUAZIONE~~

~~DEL SERVIZIO DELLE~~

~~PUBBLICHE AFFISSIONI~~

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

LE NORME CHE SEGUONO DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE NEL COMUNE DI CERCOLA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DELLE NORME CONTENUTE NEI CAPI I E II DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 N. 507, IN PROSEGUITO DENOMINATO "DECRETO 507".

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE, LA CUI POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.1992, QUALE RISULTA DAI DATI PUBBLICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, E' DI N. 17.100 UNITA', SI APPLICANO, PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DEI DIRITTI, LE TARIFFE STABILITE DAL DECRETO 507 PER I COMUNI CLASSIFICATI IN CLASSE IV.

ART. 3

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

1.- LE DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI CONTENUTE NELL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495, SONO FATTE PROPRIE IN QUESTO REGOLAMENTO COME RIPRODOTTE NEI COMMI SUCCESSIVI.

2- E' DA CONSIDERARE "INSEGNA" LA SCRITTA IN CARATTERI ALFANUMERICI, COMPLETATA EVENTUALMENTE DA UN SIMBOLO O DA UN MARCHIO REALIZZATA E SUPPORTATA CON MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, INSTALLATA NELLA SEDE DELL'ATTIVITA' A CUI SI RIFERISCE O NELLE PERTINENZE ACCESSORIE ALLA STESSA. PUO' ESSERE LUMINOSA SIA PER LUCE PROPRIA CHE PER LUCE INDIRECTA.

3- E' DA QUALIFICARE "SORGENTE LUMINOSA" QUALSIASI CORPO ILLUMINANTE O INSIEME DI CORPI ILLUMINANTI CHE, DIFFONDENDO LUCE IN MODO PUNTIFORME O LINEARE O PLANARE, ILLUMINA AREE, FABBRICATI, MONUMENTI, MANUFATTI DI QUALSIASI NATURA ED MERGENZE NATURALI.

4.- SI DEFINISCE "CARTELLO" QUEL MANUFATTO BIFACCIALE, SUPPORTATO DA UNA IDONEA STRUTTURA DI SOSTEGNO, CHE E' FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI O PROPAGANDISTICI SIA DIRETTAMENTE, SIA TRAMITE SOVRAPPISIZIONE DI ALTRI ELEMENTI, ESSO E' UTILIZZABILE IN ENTRAMBE LE FACCIAE ANCHE PER IMMAGINI DIVERSE. PUO' ESSERE LUMINOSO SIA PER LUCE PROPRIA CHE PER LUCE INDIRECTA.

5.- SI CONSIDERA "MANIFESTO" L'ELEMENTO REALIZZATO IN MATERIALE DI QUALSIASI NATURA, PRIVO DI RIGIDEZZA, FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI O PROPAGANDISTICI; POSTO IN OPERA SU STRUTTURE MURARIE O SU ALTRI SUPPORTI COMUNQUE DIVERSI DAI CARTELLI E DAGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. NON PUO' ESSERE LUMINOSO NE' PER LUCE PROPRIA NE' PER LUCE INDIRECTA.

6.- SI CONSIDERA "STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO" L'ELEMEN-

TO BIDIMENSIONALE REALIZZATO IN MATERIALE DI QUALSIASI NATURA,  
PRIVO DI RIGIDEZZA, MANCANTE DI UNA SUPERFICIE DI APPOGGIO O  
COMUNQUE NON ADERENTE ALLA STESSA, FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE  
PUBBLICITARIA DI MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI. PUO' ESSERE LU-  
MINOSO PER LUCE INDIRECTA.

7.- E' DA CONSIDERARE "SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO" LA RI-  
PRODUZIONE SULLA SUPERFICIE STRADALE, CON PELLICOLE ADESIVE,  
DI SCRITTE IN CARATTERI ALFANUMERICI, DI SIMBOLI E DI MARCHI,  
FINALIZZATA ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI O PROPAG-  
GANDISTICI.

8.- E' DA QUALIFICARE "IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA"  
QUALUNQUE MANUFATTO FINALIZZATO ALLA PUBBLICITA' O ALLA PROPAG-  
GANDA SIA DI PRODOTTI CHE DI ATTIVITA' E NON INDIVIDUABILE,  
SECONDO LE DEFINIZIONI PRECEDENTI, NE' COME INSEGNA, NE' COME  
CARTELLO, NE' COME MANIFESTO, NE' COME SEGNO ORIZZONTALE RE-  
CLAMISTICO. PUO' ESSERE LUMINOSO SIA PER LUCE PROPRIA CHE PER  
LUCE INDIRECTA.

#### ART. 4

##### TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1.- GLI IMPIANTI PUBBLICITARI POSSONO ESSERE COSTITUITI DA:  
QUADRI IN LAMIERA ZINCATA, CON CORNICI IN MEZZOTONDO DI FERRO  
VERNICIATO NELLE MISURE ADATTE PER OGNI POSIZIONE, STENDARDI  
IN FERRO A UNA O DUE PIANTANE NELLE MISURE DI M. 1X 1,40; 2X2;  
2X1,40; 1,40X2; TRALICCI IN FERRO POLIFACCIALI, CON CIMASE IN  
MASONITE VERNICIATA, CON LO STEMMA DI QUESTO COMUNE LA SCRITTA

IN EVIDENZA "SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI".

2.- LA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEVE RAGGIUNGERE, ENTRO IL SECONDO ANNO SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO DI EMANAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, MQ. 270.000 COMPLESSIVI, MISURATA RISPETTOSA DELLE PROPORZIONI E DEI MINIMI INDICATI DAL 3° COMMA DELL'ART. 18 DEL DECRETO 507.

3.- LA SUPERFICIE TOTALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, E' DA DESTINARE PER L'80% ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE, PER IL 15% ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALI O PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA E PER IL 5% ALLA ATTRIBUZIONE A SOGGETTI PRIVATI, COMUNQUE DIVERSI DALL'EVENTUALE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE.

#### ART. 5

#### CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO.

##### GENERALE DEGLI IMPIANTI

1.- IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E' REDATTO IN CONFORMITA' AI SEGUENTI CRITERI:

[A] OGNI CENTRO ABITATO, COME DEFINITIVO NELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285, ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DEVE ESSERE DOTATO DI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, SOCIALI O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA;

[B] I CENTRI ABITATI DI CUI SOPRA COSTITUITI DA NON MENO DI CENTO FABBRICATI RESIDENZIALI SONO DOTATI ANCHE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI PER L'AFFISSIONE DI MESSAGGI DIFFUSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE E, SE DEL CASO, DI IMPIANTI DA ATTRIBUIRE A SOGGETTI PRIVATI, COMUNQUE DIVERSI DALL'EVENTUALE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO, PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE.

[C] LE DOTAZIONI DEI CENTRI ABITATI DI CUI AI PRECEDENTI NN. 1 E 2 DIVERSI DAL CAPOLUOGO SONO FATTE IN MISURA INFERIORE SULLA BASE DELLA SUPERFICIE MINIMA DI CM.70 X 100, RISPETTANDO, PER QUANTO POSSIBILE, LE PERCENTUALI INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

[D] LE DOTAZIONI DEL CAPOLUOGO SONO QUELLE RISULTANTI DALLA DIFFERENZA FRA IL TOTALE DEGLI IMPIANTI PREVISTI E QUELLI ASSEGNATI GIUSTA I PUNTI PRECEDENTI COSI' DA GARANTIRE, NELLA SOMMATORIA TOTALE, IL RISPETTO DELLE PERCENTUALI PREVISTE, DA CONTEGGIARE CONSIDERANDO SOLTANTO LA SUPERFICIE INTERNA DELL'IMPIANTO DESTINATA AD ESSERE RICOPERTA DALL'AFFISSIONE.

[E] L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DI CIASCUN IMPIANTO PUBBLICITARIO E' FATTA IN PLANIMETRIA DI SCALA ADEGUATA CHE CONSIDERI IL CAPOLUOGO E GLI ALTRI CENTRI ABITATI, INDICANDO CON OPPORTUNA SIMBOLOGIA:

- GLI IMPIANTI ESISTENTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI NON COMMERCIALI;

- GLI IMPIANTI ESISTENTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI;

LI;

-GLI IMPIANTI ESISTENTI DESTINATI ALL'ATTRIBUZIONE PER AFFIS-

SIONI DIRETTE;

- GLI IMPIANTI DA COLLOCARE EVENTUALMENTE ENTRO IL BIENNIO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI APPROVAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO PER RAGGIUNGERE IL TOTALE COMPLESSIVO E CATEGORIALE DELLE SUPERFICI INDICATE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

LA SIMBOLOGIA DEVE ESSERE TALE DA EVIDENZIARE SEMPRE IL TIPO, LE DIMENSIONI E LA DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI TRATTASI.

[F] NEL CASO DI ALLARGAMENTO DEI CENTRI ABITATI PER IL REALIZZO DI PIANI PARTICOLAREGGIATI O LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE LE DOTAZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI CENTRI STESSI DEBONO ESSERE VERIFICATE PER L'EVENTUALE ADEGUAMENTO ALL'INTERVENUTO INCREMENTO RESIDENZIALE.

[G] IN ORDINE AGLI IMPIANTI ESISTENTI, IL PIANO PROVVEDE ALLA INDIVIDUAZIONE DI QUELLI PER I QUALI SI RENDE NECESSARIA LA SOSTITUZIONE E GLI ALTRI CHE NECESSITANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI ANCHE AI FINI DELL'ESTETICA CITTADINA E DELLA DIGNITA' ESPOSITIVA.

LA RILEVAZIONE E' ACCOMPAGNATA DAI PREVENTIVI DELLE SPESE NECESSARIE CHE POSSONO ESSERE EVENTUALMENTE RIPARTITE IN PIU' ESERCIZI A SECONDA DEL LORO AMMONTARE.

[H] NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO SIA DATO IN CONCESSIONE, PROVVEDE ALLE SOSTITUZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI CUI AL PUNTO G) IL CONCESSIONARIO STESSO A SUE SPESE, FERMO RESTANDO CHE GLI IMPIANTI NUOVI DIVENGONO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DAL

LORO PRIMO UTILIZZO.

2.- IL PIANO DEVE ESSERE CORREDATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DOTATO DEL PREVENTIVO DELLE SPESE E DEI TEMPI DI REALIZZO.

#### ART. 6

##### FINANZIAMENTO DEL PIANO

1.- IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'APPROVARE IL PIANO PUO' VINCOLARE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE NECESSARIE PER LA SUA REALIZZAZIONE, UNA PERCENTUALE DEL GETTITO NORMALE DEL PROVENTO DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IN AGGIUNTA AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VINCOLATI PER LEGGE AI SENSI DELLA NORMA CONTENUTA NEL 5° COMMA DELL'ART. 24 DEL DECRETO 507.

2.- NEL BILANCIO PREVENTIVO SONO EVIDENZIATI GLI SPECIFICI STANZIAMENTI.

#### ART. 7

##### PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

CHIUNQUE INTENDA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANCHE TEMPORANEMANETE, IMPIANTI PUBBLICITARI, DEVE FARNE APPOSITA DOMANDA AL COMUNE.

LA DOMANDA DEVE CONTENERE:

- a)- L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA', DELLA RESIDENZA O DOMICILIO LEGALE ED IL CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE;
- b)- L'UBICAZIONE ESATTA DEL LUOGO OVE SI INTENDE INSTALLARE L'IMPIANTO;

c)- LA DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO, CORREDATA DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DISEGNO ILLUSTRATIVO;

d)- LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE E SOTTOSTARE A TUTTE LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

IL RICHIEDENTE E' COMUNQUE TENUTO A PRODURRE TUTTI I DOCUMENTI ED A FORNIRE TUTTI I DATI RITENUTI NECESSARI AL FINE DELL'ESAME DELLA DOMANDA.

OVE SI INTENDA INSTALLARE L'IMPIANTO SU SUOLO PUBBLICO DOVR' ESSERE PREVENTIVAMENTE RICHIESTA ED ACQUISITA APPOSITA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO. SE L'IMPIANTO DEVE ESSERE INSTALLATO SU AREA O BENE PRIVATO, DOVRA' ESSERE ATTESTATA LA DISPONIBILITA' DI QUESTI.

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE RICEVE ED ESAMINA LA DOMANDA E PROVVEDE IN MERITO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 7.8.1990, N.241.

#### ART. 8

##### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

E' FATTO DIVIETO DI ESERCITARE PUBBLICITA' SONORA DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00 AD ECCEZIONE DELLA PUBBLICITA' DI CARATTERE PUBBLICO.

E' VIETATA LA PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE LANCIO DI VOLONTARI OD OGGETTI DA VELIVOLI O VEICOLI.

LA PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE STRISCIONI POSTI TRASVERSALMENTE ALLE VIE O PIAZZE E' CONSENTITA QUANDO NON ARRECA DANNO AL DECORO E ALLA SICUREZZA STRADALE, PER PERIODO NON SU-

PERIODI NON SUPERIORI AI 15 GIORNI, PREVIA AUTORIZZAZIONE SINDACALE E PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI.

ART. 9

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

QUALORA LA PUBBLICITA' SIA EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE O DATI IN GODIMENTI DAL COMUNE, O APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE, LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA NON ESCLUDE IL PAGAMENTO DI EVENTUALI CANONI DI AFFITTO O DI CONCESSIONE, NONCHE' DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OVE APPLICABILE. IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI STABILIRA' LE AREE PUBBLICHE DI DIVIETO ASSOLUTO.

C A P O II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 10

OGGETTO

L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' SI APPLICA ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ATTRAVERSO FORME DI COMUNICAZIONE VISIVE O ACUSTICHE, DIVERSE DA QUELLE ASSOGGETTATE AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, EFFETTUATE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO O CHE SIA DA TALI LUOGHI PERCEPIBILE.

AI FINI DELL'IMPOSIZIONE SI CONSIDERANO RILEVANTI I MESSAGGI DIFFUSI NELL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA ALLO SCOPO DI PROMUOVERE LA DOMANDA DI BENI O SERVIZI, OVVERO FINALIZZATI A MIGLIORARE L'IMMAGINE DEL SOGGETTO PUBBLICIZZATO.

ART. 11

SOGGETTO PASSIVO

E' TENUTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' COLUI CHE DISPONE A QUALSIASI TITOLO DEL MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO VIENE DIFFUSO.

E' SOLIDALMENTE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COLUI CHE PRODUCE O VENDE LA MERCE O FORNISCE I SERVIZI OGGETTO DELLA PUBBLICITA'.

ART. 12

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'IMPOSTA SI DETERMINA IN BASE ALLA SUPERFICIE DELLA MINIMA FIGURA PIANA GEOMETRICA NELLA QUALE E' CIRCOSCRITTO IL MEZZO

PUBBLICITARIO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI MESSAGGI IN  
ESSO CONTENUTI.

LE SUPERFICI INFERIORI A UN METRO QUADRATO SI ARROTONDANO PER  
ECESSO AL METRO QUADRATO E LE FRAZIONI DI ESSO, OLTRE IL PRI-  
MO, A MEZZO METRO QUADRATO; NON SI APPLICA L'IMPOSTA PER SU-  
PERFICI INFERIORI A TRECENTO CENTRIMETRI QUADRATI.

PER I MEZZI PUBBLICITARI POLIFACCIALI L'IMPOSTA E' CALCOLATA  
IN BASE ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA PUBBLICITA'.

PER I MEZZI DI DIMENSIONE VOLUMETRICA L'IMPOSTA E' CALCOLATA  
SULLA BASE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA RISULTANTE DALLO SVI-  
LUPPO DEL MINIMO SOLIDO GEOMETRICO IN CUI PUÒ ESSERE CIRCO-  
SCRITTO IL MEZZO STESSO.

I FESTONI DI BANDIERINE E SIMILI NONCHE' I MEZZI DI IDENTICO  
CONTENUTO, OVVERO RIFERIBILI AL MEDESIMO SOGGETTO PASSIVO,  
COLLOCATI IN CONNESSIONE TRA LORO SI CONSIDERANO, AGLI EFFETTI  
DEL CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE, COME UN UNICO MEZZO  
PUBBLICITARIO.

#### ART. 13

#### TARIFFE

LE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' SONO APPLICATE NELLA  
MISURA STABILITA DALLA LEGGE E CON DELIBERAZIONE COMUNALE.

LE MAGGIORAZIONI D'IMPOSTA A QUALUNQUE TITOLO PREVISTE SONO  
CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALLA TARIFFA BASE; LE RI-  
DUZIONI NON SONO CUMULABILI.

LE TARIFFE, QUALORA NON MODIFICATE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI

ANNO SI INTENDONO PROROGATE PER L'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 14

DICHIARAZIONE

IL SOGGETTO PASSIVO DI CUI ALL'ART. 11 E' TENUTO, PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITA', A PRESENTARE AL COMUNE APPOSITA DICHIARAZIONE ANCHE CUMULATIVA, SU MODELLO PREDISPOSTO E MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE, NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATE LE CARATTERISTICHE, LA DURATA DELLA PUBBLICITA' E L'UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI UTILIZZATI.

IN CASO DI VARIAZIONE DELLA PUBBLICITA', CHE COMPORTI LA MODIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE ESPOSTA O DEL TIPO DI PUBBLICITA' EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE NUOVA IMPOSIZIONE, DEVE ESSERE PRESENTATA NUOVA DICHIARAZIONE; IL COMUNE PROCEDE AL CONGUAGLIO TRA L'IMPORTO DOVUTO IN SEGUITO ALLA NUOVA DICHIARAZIONE E QUELLO PAGATO PER LO STESSO PERIODO.

IN ASSENZA DI VARIAZIONI LA DICHIARAZIONE HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI; TALE PUBBLICITA' SI INTENDE PROROGATA CON IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA EFFETTUATO ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, SEMPRE CHE NON VENGA PRESENTATA DENUNCIA DI CESSAZIONE ENTRO IL MEDESIMO TERMINE.

QUALORA VENGA OMESSA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, LA PUBBLICITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 507/1993, SI PRESUME EFFETTUATA IN OGNI CASO DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO IN CUI E' STATA ACCERTATA; PER LE ALTRE FATISPECIE LA PRESUNZIONE OPERA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE

IN CUI E' STATO EFFETTUATO L'ACCERTAMENTO.

ART. 15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'IMPOSTA E' DOVUTA PER LE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT. 12, COMMI 1 E 3, 13 E 14, COMMI 1 E 3, DEL D,LGS. 507/1993, PER ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO CUI CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA; PER LE ALTRE FATTISPECIE IL PERIODO DI IMPOSTA E' QUELLO SPECIFICATO NELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO A MEZZO DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE, O AL SUO CONCESSIONARIO IN CASO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, SU APPOSITO MODELLO CONFORME A DISPOSIZIONE MINISTERIALE, CON ARROTONDAMENTO A MILLE LIRE PER DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A LICE CINQUECENTO O PER ECCESSO SE E' SUPERIORE.

PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SOLARE L'IMPOSTA PUO' ESSERE CORRISPOSTA IN RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE QUALORA SIA DI IMPORTO SUPERIORE A LIRE TRE MILIONI.

ART. 16

RIMBORSI

IL CONTRIBUENTE PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE, MEDIANTE APPOSITA ISTANZA, ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DAL GIORNO IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO, OVVERO DA QUELLO IN CUI E' STATO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IL DIRITTO AL RIMBORSO. IL COMUNE PROVVEDE NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.

ART. 17

ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

PER GLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO DA PARTE DEL COMUNE E PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA DOVUTA E NON PAGATA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. 507/1993.

ART. 18

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

LA TARIFFA DELL'IMPOSTA E' RIDOTTA ALLA META':

[a] PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA DA COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBIA SCOPO DI LUCRO;

[b] PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, CON IL PATROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;

[c] PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA.

ART. 19

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

SONO ESENTI DALL'IMPOSTA:

[a] LA PUBBLICITA' REALIZZATA ALL'INTERNO DEI LOCALI ADIBITI ALLA VENDITA DI BENI O ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI QUANDO SI RIFERISCA ALL'ATTIVITA' NEGLI STESSI ESERCITATA, NONCHE' I MEZZI PUBBLICITARI, AD ECCEZIONE DELLE INSEGNE, ESPOSTI NELLE VETRINE E SULLE PORTE DI INGRESSO DEI LOCALI MEDESIMI PURCHE'

SIANO ATTINENTI ALL'ATTIVITA' IN CUI ESSI ESERCITATA E NON SUPERINO, NEL LORO INSIEME, LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MEZZO METRO QUADRATO PER CIASCUNA VETRINA O INGRESSO;

[b] GLI AVVISI AL PUBBLICO ESPOSTI NELLE VETRINE O SULLE PORTE DI INGRESSO DEI LOCALI, O IN MANCANZA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DEL PUNTO DI VENDITA, RELATIVI ALL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' QUELLI RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', CHE NON SUPERINO LA SUPERFICIE DI MEZZO METRO QUADRATO E QUELLI RIGUARDANTI LA LOCAZIONE O LA COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO AFFISSI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE AD UN QUARTO DI METRO QUADRATO;

[c] LA PUBBLICITA' COMUNQUE EFFETTUATA ALL'INTERNO, SULLE FACCIATE ESTERNE O SULLE RECINZIONI DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO QUALORA SI RIFERISCA ALLE RAPPRESENTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE;

[d] LA PUBBLICITA', ESCLUSE LE INSEGNE, RELATIVA AI GIORNALI ED ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE, SE ESPOSTA SULLE SOLE FACCIATE ESTERNE DELLE EDICOLE O NELLE VETRINE O SULLE PORTE DI INGRESSO DEI NEGOZI OVE SI EFFETTUA LA VENDITA;

[e] LA PUBBLICITA' ESPOSTA ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI OGNI GENERE INERENTE L'ATTIVITA' ESERCITATA DALL'IMPRESA DI TRASPORTO NONCHE' LE TABELLE ESPOSTE ALL'ESTERNO DELLE STAZIONI STESSE O LUNGO L'ITINERARIO DI VIAGGIO, PER LA PARTE IN CUI CONTENGANO INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO;

[f] LA PUBBLICITA' ESPOSTA ALL'INTERNO DELLE VETTURE FERROVIA-  
RIE;

[g] LA PUBBLICITA' COMUNQUE EFFETUATA IN VIA ESCLUSIVA DALLO  
STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;

[h] LE INSEGNE, LE TARGHE E SIMILI APPOSTE PER L'INDIVIDUA-  
ZIONE DELLE SEDI DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI  
ALTRO ENTE CHE NON PERSEGUA SCOPO DI LUCRO;

[i] LE INSEGNE, LE TARGHE E SIMILI LA CUI ESPOSIZIONE SIA OB-  
BLIGATORIA PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO SEMPRE  
CHE LE DIMENSIONI DEL MEZZO USATO, QUALORA NON ESPRESSAMENTE  
STABILITE, NON SUPERINO IL MEZZO METRO QUADRATO DI SUPERFICIE.

C A P O III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20

OGGETTO

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE; ESSO E' INTESO A GARANTIRE SPECIFICAMENTE L'AFFISSIONE, A CURA DEL COMUNE, IN APPOSITI IMPIANTI A CIO' DESTINATI, DI MANIFESTI DI QUALUNQUE MATERIALE COSTITUITI.

ART. 21

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

IL COMUNE DI CERCOLA CON POPOLAZIONE AL 31.12.1991 DI N. ABITANTI, E' TENUTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO METRI QUADRATI 270.000 (15 PER OGNI MILLE ABITANTI).

ART. 22

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' DOVUTO AL COMUNE, IN SOLIDO DA CHI RICHIEDE IL SERVIZIO E DA COLUI NELL'INTERESSE DEL QUALE IL SERVIZIO STESSO E' RICHIESTO, UN DIRITTO COMPRENSIVO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. LA TARIFFA DEL DIRITTO E' APPLICATA NELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE E CON DELIBERAZIONE COMUNALE. PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A CINQUANTA FOGLI IL DIRITTO E' MAGGIORATO DEL 50 PER CENTO.

PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL DIRITTO E' MAGGIORATO DEL 50 PER CENTO; PER QUELLI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI E' MAGGIORATO DEL 100 PER CENTO.

#### ART. 23

#### MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

LE PUBBLICHE AFFISSIONI SONO EFFETTUATE SECONDO L'ORDINE DI PRECEDENZA RISULTANTE DAL RICEVIMENTO DELLA COMMISSIONE, CHE VIENE ANNOTATA IN APPOSITO REGISTRO CRONOLOGICO.

LA DURATA DELL'AFFISSIONE DECORRE DAL GIORNO IN CUI E' STATA ESEGUITA AL COMPLETO; NELLO STESSO GIORNO, SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE, IL COMUNE METTE A SUA DISPOSIZIONE L'ELENCO DELLE POSIZIONI UTILIZZATE CON L'INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI AFFISSI.

IL RITARDO NELL'EFFETTUAZIONI DELLE AFFISSIONI CAUSATO DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE SI CONSIDERA CASO DI FORZA MAGGIORE. IN OGNI CASO, QUALORA IL RITARDO SIA SUPERIORE A DIECI GIORNI DALLA DATA RICHIESTA, IL COMUNE NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONI PER ISCRITTO AL COMMITTENTE.

LA MANCANZA DI SPAZI DISPONIBILI VIENE COMUNICATA AL COMMITTENTE PER ISCRITTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICHIESTA DI AFFISSIONE.

NEL CASO DI RITARDO NELL'EFFETTUAZIONE DELL'AFFISSIONE CAUSATO DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, O DI MANCANZA DI SPAZI DISPONIBILI, IL COMMITTENTE PUO' ANNULLARE LA COMMISSIONE SENZA ALCUN ONERE A SUO CARICO, ED IL COMUNE RIMBORSA LE SOMME VER-

SATE ENTRO 90 GIORNI.

IL COMMITTENTE PUO' ANNULLARE LA RICHIESTA DI AFFISSIONE PRIMA CHE VENGA ESEGUITA; IN TAL CASO DEVE COMUNQUE CORRISPONDERE LA META' DEL DIRITTO DOVUTO.

IL COMUNE SOSTITUISCE GRATUITAMENTE I MANIFESTI STRAPPATI O COMUNQUE DETERIORATI, E QUALORA NONDISPONGA DI ALTRI ESEMPLARI DEI MANIFESTI DA SOSTITUIRE, NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE MANTENENDO, NEL FRATTEMPO, A SUA DISPOSIZIONE I RELATIVI SPAZI.

PER LE AFFISSIONI RICHIESTE PER IL GIORNO IN CUI E' STATO CONSEGNATO IL MATERIALE DA AFFIGGERE OD ENTRO I DUE GIORNI SUCCESSIVI, SE TRATTASI DI AFFISSIONI DI CONTENUTO COMMERCIALE, OVVERO PER LE ORE NOTTURNE DALLE 20 ALLE 7 O NEI GIORNI FESTIVI, E' DOVUTA LA MAGGIORAZIONE DEL 10 PER CENTO DEL DIRITTO, CON UN MINIMO DI L. 50.000 PER CIASCUNA COMMISSIONE.

NELL'UFFICIO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SONO ESPOSTI, PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE, LE TARIFFE DEL SERVIZIO, L'ELENCO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON L'INDICAZIONE DELLE CATEGORIE ALLE QUALI DETTI SPAZI APPARTENGONO ED IL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE COMMISSIONI.

#### ART. 24

#### RIDUZIONI DEL DIRITTO

LA TARIFFA PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' RIDOTTA ALLA META':

[a] PER I MANIFESTI RIGUARDANTI IN VIA ESCLUSIVA LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E CHE NON RIENTRANO NEI CASI PER I QUALI E' PREVISTA L'ESENZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 507/1993;

[b] PER I MANIFESTI DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBIA SCOPO DI LUCRO;

[c] PER I MANIFESTI RELATIVI AD ATTIVITA' POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, CON IL PATROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;

[d] PER I MANIFESTI RELATIVI A FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA;

[e] PER GLI ANNUNCI MORTUARI.

#### ART. 25

#### ESENZIONI DAL DIRITTO

SONO ESENTI DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

[a] I MANIFESTI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE DA ESSO SVOLTE IN VIA ESCLUSIVA, ESPOSTI NELL'AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO;

[b] I MANIFESTI DELLE AUTORITA' MILITARI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI NELLE LISTE DI LEVA, ALLA CHIAMATA ED AI RICHIAMI ALLE ARMI;

[c] I MANIFESTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE IN MATERIA DI TRIBUTI;

[d] I MANIFESTI DELLE AUTORITA' DI POLIZIA IN MATERIA DI PUB-

BLICA SICUREZZA;

[e] I MANIFESTI RELATIVI AD ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI REFERENDUM, ELEZIONI POLITICHE, PER IL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI, AMMINISTRATIVE;

[f] OGNI ALTRO MANIFESTO LA CUI AFFISSIONE SIA OBBLIGATORIA PER LEGGE;

[g] I MANIFESTI CONCERNENTI CORSI SCOLASTICI E PROFESSIONALI GRATUITI REGOLARMENTE AUTORIZZATI.

#### ART. 26

#### PAGAMENTO DEL DIRITTO

IL PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEVE ESSERE EFFETTUATO CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DEL SERVIZIO, CON LE MODALITA' PREVISTE ALL'ART. 15 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

C A P O IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

L'OMESSA, TARDIVA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO IMPLICA OLTRE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA O DEI DIRITTI DOVUTI UNA SOPRATASSA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA E DEI DIRITTI EVASI.

L'OMESSO, TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA O DELLA SINGOLA RATA O DEL DIRITTO IMPLICA UNA SOPRATASSA PARI AL 20% DELL'IMPOSTA O DEL DIRITTO. LE SOPRATASSE INDICATE AI COMMI E E 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO RIDOTTE DI UN QUARTO SE LA DICHIARAZIONE E' PRODOTTA O IL PAGAMENTO E' ESEGUITO NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO OVVERO DELLA META' SE IL PAGAMENTO VIENE ESEGUITO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DATA DI ACCERTAMENTO.

GLI INTERESSI DI MORA SONO NELLA MISURA DEL 7% PER GIORNI SEMESTRE DOVUTO.

ART. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI NONCHE' DI QUELLE CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SI APPLICA LA SANZIONE DA L. 200.000 A L. 2.000.000 CON NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO ENTRO 150 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE RIPORTATI IN

APPOSITO VERBALE.

IL COMUNE DISPONE ALTRESI' LA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI FACENDONE MENZIONE SUL SUDETTO VERBALE.

IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI RIMOZIONE ENTRO IL TERMINE STABILIVO, IL COMUNE PROVVEDE D'UEFFICIO ADDEBITANDO AL RESPONSABILE LE SPESE SOSTENUTE.

I MEZZI PUBBLICITARI ESPOSTI ABUSIVAMENTE POSSONO, CON ORDINANZA DEL SINDACO ESSERE SEQUESTRA TI A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA, NONCHE' DELL'IMPOSTA E DELL'AMMONTARE DELLE RELATIVE SOPRATASSE ED INTERESSI; NELLA MEDESIMA ORDINANZA DEVE ESSERE STABILITO UN TERMINE ENTRO IL QUALE GLI INTERESSATI POSSONO CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE SEQUESTRATO PREVIO VERSAMENTO DI UNA CONGRUA CAUZIONE STABILITA NELL'ORDINANZA STESSA.

I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SONO DEVOLUTI AL COMUNE E DESTINATI AL POTENZIAMENTO ED AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E DELL'IMPIANTISTICA COMUNALE, NONCHE' ALLA REDAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI CUI ALL'ART. 3.

#### ART. 29

#### GESTIONE IN CONCESSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA LO RITENGA PIU' CONVENIENTE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E FUNZIONALE, PUO' AFFIDARE IN CONCESSIONE IL SERVIZIO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO AD UNO DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO PREVISTO DALL'ART. 32 DEL

5

D. LGS. 507/93.

LA DURATA DELLA CONCESSIONE E' DI QUATTRO ANNI. NEL CASO DI GESTIONE IN CONCESSIONE TUTTE LE IMPUTAZIONI FATTE ALL'UFFICIO IN QUESTO REGOLAMENTO DEVONO ESSERE RIVERSATE SUL CONCESSIONARIO MEDIANTE SPECIFICA NORMA DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE ED A LUI SPETTANO LE FUNZIONI ED I POTERI DI CUI ALL'ART. 11 DEL D. LGS. 507/1993.

L'UFFICIO TRIBUTI PROVVEDA A VIGILARE, ANCHE PER MEZZO DI ISPEZIONI, SULLA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO E SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALMENTE ASSUNTE.

ART. 30

NORME FINALI

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO, IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFESSIONI, LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I DEL D. L. 15.11.1993 N. 507 E SUCCESSIVE MODIFICHE NONCHE' REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. -

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE

IL PRESENTE REGOLAMENTO UNA VOLTA ESECUTIVO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER GIORNI 15 CONSECUTIVI ED ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ULTIMAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE.

#####

PRI  
de:  
pul  
  
EU  
ma  
im  
T.  
  
Cc  
o  
N  
  
m.  
  
d  
t  
d  
  
c  
c  
c